

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La Costituzione italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo (art. 38 della Costituzione).

Il sistema dell'assistenza sociale, posta a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, integra quello della previdenza sociale che ha come presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo, ed è gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali dei quali il più importante è l'Inps.

INTRODUZIONE ALL'INVALIDITÀ CIVILE

Il sistema di sicurezza sociale (Social Security), comprendente l'assistenza sociale e la previdenza sociale, si esplica in forme di intervento pubblico dirette al benessere dei cittadini (Welfare State).

ITER PROCEDURALE

Il procedimento per l'accertamento dell'invalidità civile ha recentemente subito profonde innovazioni volte a ridurre i tempi del riconoscimento sanitario e della eventuale erogazione delle provvidenze economiche connesse.

I più recenti cambiamenti, in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, trovano di fatto in particolari realtà una grave situazione di pratiche arretrate, per cui non si può prescindere dalle precedenti disposizioni.

La procedura ha inizio con la domanda dell'interessato.

DAL 1° GENNAIO 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps ed esclusivamente per via telematica (L. 102/2009, art.20).

Le novità sostanziali sono sinteticamente:

- la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
- alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'Inps direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
- l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;
- le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'Inps quale componente effettivo;
- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio **unanime** dalla Commissione Sanitaria sono definitivamente validati dal Responsabile del Centro Medico Legale. Allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio **a maggioranza** sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita.

DESTINATARI

Sono i cittadini italiani residenti in Italia.

La cittadinanza italiana è regolata dalla l. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione introdotti con d.p.r. 572/1993 e d.p.r.

362/1994: la nascita sul territorio nazionale non fa acquisire automaticamente la cittadinanza italiana, ma soltanto qualora i genitori stranieri - residenti sul territorio italiano - siano ignoti, apolidi o non abbiano trasmesso ai figli la cittadinanza secondo le disposizioni del loro stato di appartenenza. La cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale può essere successivamente conseguita su domanda da presentare in Prefettura.

Hanno altresì diritto i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione (circ. 754/1986). **A seguito delle innovazioni introdotte dalla l. 40/1998**, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia **possono ottenere le provvidenze economiche in favore dei minorati civili indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori**. Per tali soggetti le provvidenze potranno essere riconosciute da data successiva al 27 marzo 1998 (circ. 82/2000).

Potevano avere diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (circ. 82/2000). Successivamente, l'art. 80, comma 19 della l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Dal 1° gennaio 2007 godono dell'applicazione delle norme comunitarie i cittadini di Romania e Bulgaria, entrate a far parte della Unione Europea da tale data. Essi beneficiano dei diritti previsti e dei relativi effetti economici con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007 (circ. 35/2007).

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo. Il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

DOMANDA

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica.

L'art. 20 della L. 102/2009 riguarda le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo), le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) e quelle per la disabilità (L. 68/1999).

La fase di presentazione della domanda si articola in:

- compilazione del certificato medico (digitale);
- presentazione telematica all'Inps direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

La sezione domanda deve contenere:

- dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale e del numero di tessera del SSN;
- **tipologia della domanda:** invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un' unica domanda può contenere più richieste);
- primo riconoscimento/aggravamento;
- dati anagrafici eventuale tutore;
- informazioni sull'eventuale stato di ricovero;
- indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda.

A decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 - i soggetti che intendono ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (circ. 97 del 06/08/2009).

DECORRENZA

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.

Dal 1° gennaio 2010 la decorrenza sarà dal mese successivo alla data indicata nella ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema informativo dell'Istituto.

La competente Commissione sanitaria può anche stabilire, con giudizio motivato, una decorrenza successiva nel caso in cui ravvisi che:

- la certificazione sanitaria non è sufficiente a comprovare la minorazione denunciata e l'entità della stessa;
- il grado di invalidità necessario per il riconoscimento è stato raggiunto dopo la presentazione della domanda.

In difetto di adeguata motivazione il verbale sanitario è illegittimo e quindi impugnabile in sede amministrativa e giurisdizionale.

La decorrenza può essere spostata dalle Commissioni mediche, dall'Ente concessore o dal Giudice qualora i requisiti sanitari e/o socioeconomici non siano presenti fin dalla data di presentazione della domanda.

REQUISITI SANITARI

L'accertamento dei requisiti sanitari è di competenza della Azienda Sanitaria Locale ed è effettuato da apposite Commissioni mediche, integrate dal 1° gennaio 2010 da un medico dell'Inps.

Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA

Fino al 31/12/2009 copia del verbale di visita redatto dalla Commissione ASL veniva trasmesso, per la definitiva conferma, alla Commissione medica di verifica Inps.

E' prevista la partecipazione nelle Commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dell'Unione Italiana dei Ciechi, dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti e, nei casi previsti, dall'Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali.

La Commissione medica di verifica aveva 60 giorni per definire l'esame dei verbali. Trascorsi i 60 giorni senza che avesse sospeso la procedura accertativa o comunicato alcuna obiezione, il verbale di visita medica delle ASL si intendeva definitivo.

REVISIONE E AGGRAVAMENTO

Nel caso in cui la Commissione medica abbia giudicato che la minorazione riscontrata in sede di accertamenti sanitari sia suscettibile di modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l'invalido dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari (**revisione**).

La l. 80/2006 prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate e non reversibili o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica di revisione finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha individuato con il D.M. 2 agosto 2007 le patologie e le

menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e ha indicato la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL, se non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Gli invalidi che accusino un **aggravamento** delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente.

RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Il grado di invalidità è riferito all'incidenza che ha la menomazione sulla capacità lavorativa dell'invalido.

La misura della menomazione, espressa in forma percentuale, è indicata nell'apposita tabella predisposta dal Ministero della Sanità. Tale percentuale costituisce il valore base riferito ad una capacità lavorativa generica, intesa come potenzialità psico-fisica del soggetto. Il valore è rapportato alla particolare efficienza lavorativa del soggetto attraverso variazioni, fino a un massimo di 5 punti, in:

- aumento, considerando l'incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell'invalido (capacità lavorativa semispecifica) e della sua formazione tecnico professionale nonché dell'attività lavorativa svolta (capacità lavorativa specifica);
- diminuzione, se il danno funzionale non ha avuto alcuna incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica o su quella specifica.

La riduzione della capacità lavorativa deve essere permanente. Occorre al riguardo evitare ogni confusione tra il concetto di permanenza e quello di irreversibilità. La permanenza va intesa infatti non come insanabilità assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilità di guarigione o miglioramento. Deve ritenersi permanente uno stato morboso non circoscrivibile nel tempo. Proprio perché la permanenza non significa irreversibilità è possibile la revoca nel momento in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato diritto alle provvidenze economiche.

PLURIMINORAZIONE

E' bene ricordare che il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per converso, le menomazioni riportate per cause di guerra, di lavoro o di servizio che, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti previdenziali o socio-assistenziali, non abbiano dato luogo a formale riconoscimento dello status di invalido di guerra, di lavoro o per servizio per mancanza dei requisiti previsti da detti ordinamenti (ad esempio, per non classificabilità o per scadenza dei termini) e che pertanto non hanno fatto conseguire un trattamento pensionistico o altro beneficio a carico dello stato o di altro ente pubblico, possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile in quanto concorrono a determinare lo stato invalidante del soggetto.

Se, ad esempio, l'interessato già percepisce una rendita INAIL per la perdita di un arto non può, per la stessa menomazione, chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile. La stessa persona dell'esempio descritto, se affetta anche da altra patologia, può chiedere il riconoscimento dell'invalidità: questa richiesta, infatti, può essere valutata perché fondata su patologie diverse da quelle della perdita dell'arto.

La "residualità" dell'invalidità rispetto alle altre pensioni o rendite esiste anche tra la cecità e il sordomutismo rispetto all'invalidità civile. Ciò vuol dire, a titolo esemplificativo, che se la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere fatto valere per ottenere la percentuale di un'altra invalidità civile. Diversamente le minorazioni visive e uditive di grado inferiore a quello previsto per il riconoscimento di "cieco civile" o "sordo" possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile.

Dalla possibilità di dar luogo, per lo stesso soggetto, a distinti riconoscimenti di invalidità derivanti da cause diverse discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche connesse a detti riconoscimenti. Ad esempio, un invalido civile parziale che sia anche cieco civile assoluto può cumulare l'assegno mensile con la pensione prevista per i ciechi assoluti, sempre che sussistano i requisiti socio-economici previsti dalle norme relative alle singole provvidenze. Distinte menomazioni possono dar luogo a più riconoscimenti di invalidità configurando situazioni di **pluriminorazione**.

Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento l' art. 5 della l. 429/1991, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni con effetto dall'1.3.1991. Ad esempio un invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni.

RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Per le persone con disabilità disoccupate, l'iscrizione alle liste speciali presso i centri per l'impiego è un diritto, in quanto consente di godere di una **priorità per le assunzioni** in ambito pubblico e privato (l. 68/1999).

Per **isciversi** è sufficiente recarsi presso il Centro per l'impiego competente per residenza con un documento d'identità valido e il verbale della commissione medica che attesta l'invalidità (modulo A/San con un riconoscimento di almeno il 46% di invalidità). Il limite massimo di età è quello stabilito per la normale cessazione dell'attività lavorativa: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Dopo l'iscrizione si viene inseriti in una **lista unificata** per tutte le categorie di persone con disabilità. Per ogni persona disabile presente nell'elenco viene compilata una scheda nella quale sono annotate le capacità lavorative, il livello d'istruzione, le attitudini personali, la natura e il grado della disabilità, in modo da consentire un inserimento mirato che tenga conto del livello di preparazione professionale e culturale, secondo le disposizioni di legge. Gli elementi contenuti nella scheda individuale permettono di formare una **graduatoria unica** ai fini dell'assunzione.

I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di invalidi. La legge prevede, infatti, delle quote di riserva calcolate in proporzione all'organico dell'azienda:

- 1 lavoratore con disabilità, se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori con disabilità, se l'azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% se gli occupati sono più di 50.

Quando scatta l'obbligo di assunzione l'azienda deve inoltrare, ai competenti uffici del lavoro, la richiesta di avviamento al lavoro di persone disabili, pena l'applicazione di sanzioni.

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALL'INPS

Il sistema del riconoscimento della invalidità civile ha da sempre sofferto di una eccessiva frammentazione burocratica fra i vari Enti che in essa intervenivano.

L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, intitolato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", attribuisce all'Inps nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici. La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.

FUNZIONE DI EROGAZIONE

La funzione di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili è fra i compiti istituzionali dell'Inps. Infatti, l'art. 130 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fa decorrere dal 3 settembre 1998 l'attribuzione all'Inps della funzione di erogazione mediante l'istituzione presso di esso di un apposito fondo di gestione.

Tale funzione era svolta dal Ministero degli Interni, in particolare dalle Prefetture, che esercitava anche il potere concessorio delle provvidenze economiche sulla scorta delle risultanze degli accertamenti medico-legali e della verifica degli ulteriori requisiti di reddito, di età, ecc. previsti dalle leggi di riferimento.

(circ. 192/1998 - circ. 223 /1998 - circ. 239/1998 - circ. 250/1998 - circ. 94/1999)

REQUISITI REDDITUALI

Una delle condizioni necessarie per il diritto alle provvidenze economiche a favore di tutte le categorie di minorati civili è lo stato di bisogno economico, accertato con riferimento ai soli redditi personali del minorato, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte (l. 33/1980, art. 14 septies - quarto comma).

Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati agli effetti dell'IRPEF al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:

- soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
- prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'Irpef;
- da lavoro, conseguiti presso Enti Internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
- relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
- relativi al reddito della casa di abitazione (msg. 31976 del 21.9.2005).

Sono esclusi dal computo:

- le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte o da corrispondere ai minorati civili;
- le pensioni di guerra e le relative indennità accessorie;
- gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- le rendite infortunistiche Inail;
- le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- i soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
- i sussidi di carattere assistenziale (circ. 223 del 23.10.1998);
- le rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera AVS (msg. 94 del 2003).

Va sottolineato che la normativa in materia di invalidità civile (d.m. 553 del 31 ottobre 1992) prevedeva, nell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione del reddito dell'anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l'anno in questione (fino al 1991 si era fatto riferimento al reddito presunto dell'anno in corso, rapportato al limite di reddito previsto per lo stesso anno).

A decorrere dal 1° marzo 2009 - data di entrata in vigore della l. 14/2009, art. 35, commi da 8 a 13 - **in sede di prima liquidazione** delle prestazioni agli invalidi civili dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato, fermi restando i limiti di reddito stabiliti per l'anno 2009.

La previsione normativa sopra citata stabilisce al c. 9 che - in sede di **prima liquidazione** di una prestazione - il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

Pertanto, per l'individuazione dell'anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima:

- per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l'art. 35, cc. da 8 a 13, L. 14 del 27/02/2009 (redditi anno in corso per le prime liquidazioni);
- per decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente.

L'innovazione si applica anche alle domande di riconoscimento dello stato di invalidità presentate alle ASL in data antecedente al 1° marzo 2009.

Per le prestazioni con **decorrenza anteriore al 2009**, il diritto alla corresponsione delle prestazioni stesse per il periodo anteriore al 1° luglio 2009 è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti. Per la corresponsione dal 1° luglio 2009, la verifica della sussistenza del diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell'anno 2009 per i redditi del 2008 che saranno considerati rilevanti per la corresponsione fino al 30 giugno 2010 (circ. 62 del 22/04/2009).

Nell'eventualità in cui - per motivi diversi - l'iter amministrativo per la concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall'inizio dell'anno in cui il requisito reddituale dovesse risultare soddisfatto. Contestualmente dovranno essere notificati all'interessato i motivi della post-datazione della decorrenza.

Nel caso in cui i requisiti reddituali vengano soddisfatti in epoca successiva alla data di diniego della domanda di invalidità, l'interessato dovrà produrre una nuova domanda ed attivare quindi nuovamente l'intero procedimento amministrativo nella duplice fase dell'accertamento sanitario e del concorrente requisito reddituale. I benefici economici decorreranno dal primo giorno del mese successivo

alla data di presentazione della nuova domanda.

Se, successivamente alla concessione della pensione, il reddito dell'invalido supera il limite massimo stabilito per l'anno di riferimento, si fa luogo alla revoca della pensione. L'aumento dei redditi deve essere denunciato dallo stesso interessato, il quale assume l'obbligo di comunicare ogni variazione della sua situazione reddituale.

Qualora i limiti reddituali vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente sul patrimonio dell'interessato (es. liquidazione arretrati) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la sospensione per l'anno o gli anni in cui si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.

Nel caso in cui, successivamente alla revoca della pensione o dell'assegno mensile il reddito subisca una riduzione o, comunque, venga a risultare inferiore al limite previsto dalla legge, la provvidenza potrà essere concessa su domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In tal caso non è necessario attivare la procedura prevista per l'accertamento dell'invalidità, a meno che l'Ente concessore della prestazione non ritenga possibile, in considerazione del lungo tempo trascorso dal precedente accertamento, una modificazione della situazione sanitaria e quindi intenda sottoporre l'interessato a nuovo accertamento sanitario.

L'accertamento dei requisiti reddituali è effettuato dall'ente che decide la concessione della prestazione. L'Inps, in qualità di ente erogatore, può verificare l'esattezza dei dati forniti e procede annualmente alla

ONERI ACCESSORI E PRESCRIZIONE

Per oneri accessori di legge si intendono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, se dovuta. Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto nuove modalità per il calcolo degli interessi legali nel caso in cui la domanda presentata dall'interessato risulti **incompleta** delle notizie e dei dati necessari per la sua liquidazione.

In questi casi gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla data in cui la domanda possa essere definita completa o comunque dal 121° giorno successivo a quello in cui i requisiti si perfezionano (data di decorrenza della pensione).

La nuova disciplina trova applicazione per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. 296/2007, art. 1, c.783 (finanziaria per il 2007).

I crediti assistenziali hanno diritto allo stesso trattamento di quelli previdenziali nel caso di pagamento ritardato da parte dell'Ente concessore.

Il diritto a pensione è imprescrittibile. Si prescrive, invece, il diritto alla percezione dei singoli ratei di pensione.

A riguardo occorre distinguere tra ratei di pensione maturati ma non ancora liquidati e ratei di pensione già liquidati e non riscossi. Nel primo caso si applica l'ordinaria prescrizione decennale, nel secondo caso la prescrizione breve (quinquennale). Nel caso in cui sia stato pagato il capitale si applica sui singoli ratei successivi e sugli eventuali oneri accessori sempre la prescrizione decennale.

Le richieste di pagamento di oneri accessori per prestazioni corrisposte in ritardo dovranno essere definite secondo i principi enunciati nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 10955/2002 pronunciata a Sezioni Unite (circ. 38 del 19.2.2003) che stabilisce quanto segue: **la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito per prestazione assistenziale e previdenziale e sono soggetti allo stesso regime prescizionale previsto per il credito principale, ferma restando la imprescrittibilità del diritto alla prestazione.**

I ratei si prescrivono nel termine decennale che decorre dalla data di maturazione di ciascuno di essi e nel termine quinquennale se messi a disposizione dell'avente diritto e non riscossi.

In particolare la Corte ha precisato che il pagamento parziale, cioè della sola sorte capitale senza interessi e rivalutazione, non interrompe, ai sensi dell'art. 2944 c.c., il decorso del termine prescizionale a meno che il debitore non abbia riconosciuto espressamente l'esistenza del credito con riferimento agli stessi accessori.

L'enunciato della Corte è di estrema importanza in quanto ha modificato il criterio in base al quale la liquidazione della prestazione principale interrompe in ogni caso la prescrizione del credito per oneri accessori.

Ai sensi dell'art. 16 l. 412/91, ai ratei anteriori al 31.12.1991 si cumulano gli interessi e la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31.12.91 (per i quali opera l'alternatività degli accessori previsti dalla normativa suddetta) l'importo degli interessi deve essere portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno della diminuzione del valore del credito (Cass. n° 3116/2004).

VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI

I titolari di indennità di accompagnamento (o chi ne ha la tutela) sono obbligati, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare una dichiarazione di responsabilità (mod. ICRIC01) relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (art. 1, c. 248, l. 662/96).

Gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile sono obbligati, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare una dichiarazione di responsabilità (mod ICLAV) in riferimento al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa (art. 1 comma 35 l. 247/2007).

I modelli per rendere la dichiarazione vengono inviati, unitamente al modello ObisM, al domicilio del pensionato; in presenza del tutore vengono inviati all'indirizzo del tutore.

Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi Inps, ai Comuni o alle ASL.

La mancata presentazione delle dichiarazioni entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni per il diritto alle prestazioni.

I disabili intellettivi o minorati psichici **sono esonerati** dal rilascio di tali dichiarazioni, ma devono presentare un certificato medico ai sensi dell'art. 1, comma 254, l. 662/1996. Per questi soggetti deve essere memorizzato sul data base delle pensioni il dato relativo alla disabilità psichica e intellettuale, al fine di evitare l'indebita trasmissione da parte dell'Istituto della modulistica relativa alle dichiarazioni in questione.

TRASFORMAZIONE IN PENSIONE SOCIALE O ASSEGNO SOCIALE

Dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni di età le pensioni concesse agli invalidi civili e ai sordomuti sono trasformate:

- in pensione sociale se l'età è stata compiuta entro il 31.12.1995;
- in assegno sociale se l'età è stata compiuta dopo l'1.1.1996.

Le Prefetture procedevano alla revoca della prestazione e ne davano comunicazione all'Inps che provvedeva alla liquidazione della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale (circ. 86/2000 - circ. 101/2004 - msg.20930/2006).

Con il trasferimento delle funzioni di erogazione della prestazione all'Inps, è venuta meno la necessità di liquidare una nuova prestazione in quanto le procedure di gestione delle pensioni trattano le pensioni di cat. INVCIV come prestazioni agli invalidi civili fino al compimento dei 65 anni di età e come assegno sociale dopo il compimento della predetta età. La pensione INVCIV rimane in pagamento e l'importo viene adeguato, in presenza dei previsti requisiti reddituali, a quello dell'assegno sociale (importo più alto).

REQUISITO REDDITUALE

Riguardo i limiti reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive l'Inps mantiene l'applicazione degli stessi criteri previsti prima del compimento dell'età, secondo cui per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile. In particolare, con la circ. 86/2000, l'Inps ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per la verifica delle condizioni reddituali per gli ultrasessantacinquenni è quello percepito dall'interessato nell'anno precedente in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In caso di superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, l'assegno sociale viene sospeso fino a quando i redditi non rientrino nei limiti disposti. La data del ripristino sarà il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sospensione.

Le prestazioni sostitutive di invalidità sono state inoltre incluse nella sanatoria che prevede la non ripetibilità di somme relative a pensioni degli invalidi civili percepite entro il 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.

Per l'anno 2009 gli importi base della pensione sociale e dell'assegno sociale in trasformazione, spettanti agli invalidi civili e ai sordomuti, sono rispettivamente di 261,17 e 333,17 euro mensili. Per avere diritto all'aumento fino agli importi mensili di 337,11 e di 409,05 euro, ossia beneficiare in misura intera o ridotta degli aumenti di 75,94 euro mensili previsti dalle leggi finanziarie del 1999 e 2001 (art. 67, legge n. 448/98 e art. 52, legge n. 488/99), viene preso a riferimento oltre al reddito personale dell'invalido anche quello del coniuge.

COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE PRESTAZIONI

COMPATIBILITÀ

Gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordomuti possono cumulare la pensione conseguita per la minorazione civile con le prestazioni dirette concesse a causa di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari, inabilità, ecc.).

La titolarità della rendita INAIL non è ostativa alla concessione della pensione per invalidità totale, cecità totale o parziale, e sordomutismo: tali pensioni possono essere concesse per infermità diverse da quelle che hanno dato titolo alla rendita stessa.

INCOMPATIBILITÀ

ASSEGNO MENSILE

A decorrere dal 1° gennaio 1982 a norma della l. 54/1982, art. 9 l'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti (circ. 60074/1982).

[E' data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l'interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l'invalidità parziale.](#)

Inoltre, dal 1° gennaio 1991 a norma della l. 412/1991 – comma 12 l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL).

Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'Inps entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento degli altri enti, concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La rinuncia all'uno o all'altro trattamento è irrevocabile.

Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell'erogazione della prestazione, da ciò si rileva che l'opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell'interessato.

Sono incompatibili con l'assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi titolari di analogha indennità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Si precisa, relativamente alle pensioni di guerra, che la "prestazione analogha" all'indennità di accompagnamento è l'indennità di assistenza e di accompagnamento, la quale è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest'ultima indennità, è pertanto non compatibile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

MAGGIORAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

L'invalido civile titolare di pensione di inabilità, di assegno mensile o di indennità di frequenza, il cieco e il sordomuto titolari di pensione hanno diritto ad una "maggiorazione sociale" sui trattamenti pensionistici

(l. 388/2000 – l. 448/2001, art. 38, cc. 1/6).

Tale prestazione aggiuntiva, inizialmente riservata solo agli ultrasessantacinquenni, è stata poi estesa dall'1.1.2001 agli invalidi infrasessantacinquenni.

Per quanto concerne le maggiorazioni sociali previste per gli ultrasessantacinquenni esse sono state stabilite:

- dalla finanziaria 1998 (euro 51,64 mensili dall'1.1.1999)
- dalla finanziaria 1999 (euro 9,34 mensili dall'1.1.2000)
- dalla finanziaria 2000 (euro 12,97 mensili dall'1.1.2001 che diventano euro 20,76 per gli ultra settantacinquenni).

Per quanto riguarda gli infrasessantacinquenni è stata prevista dalla legge finanziaria 2000, a decorrere dall'1.1.2001, una maggiorazione sociale pari a 10,33 Euro mensili.

Gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni, dall'1.1.2002 possono avere